

Città nel Mezzogiorno d'Italia
tra XI e XV secolo

a cura di

Francesco Panarelli



Basilicata University Press

Città nel Mezzogiorno d'Italia tra XI e XV secolo / a cura di
Francesco Panarelli. – Potenza : BUP - Basilicata University
Press, 2024. – 254 p. ; 24 cm. – (Mondi Mediterranei ; 10)

ISSN: 2704-7423

ISBN: 978-88-31309-31-8

Volume realizzato con il contributo della Pro Loco di Lagopesole.

Impaginazione e redazione a cura di Biagio Luca Guarnaccio.

© 2024 BUP - Basilicata University Press

Università degli Studi della Basilicata

Biblioteca Centrale di Ateneo

Via Nazario Sauro 85

I - 85100 Potenza

<https://bup.unibas.it>

Published in Italy

Prima edizione: luglio 2024

Gli E-Book della BUP sono pubblicati con licenza

Creative Commons Attribution 4.0 International

PIERLUIGI TEREZI

*Teramo nel basso medioevo:
la trasformazione di un sistema politico (secoli XII-XIV)*

Teramo in the late Middle Ages: the transformation of a political system (12th-14th centuries)

Abstract: This essay proposes a new narrative of the political history of the city of Teramo, in northern Abruzzo, from the 12th to the 14th century. The aim is to overcome the traditional interpretation, which focuses on the acquisition and loss of the “communal freedom” (that of central and northern Italy), without disregarding the elements of political culture of communal origin. To grasp the objective, that history is presented as a transformation of the urban political system, applying the principles of systems analysis in political science.

Keywords: Middle Ages, Cities, Southern Italy, Teramo, Analysis of political systems

1. Introduzione

Secondo una lunga tradizione storiografica, l'area all'incirca coincidente con l'attuale Abruzzo avrebbe fra le sue peculiarità una maggiore autonomia delle città nel basso medioevo. Chiarissima in merito, per fare un esempio un po' datato, è la storia dei “comuni” meridionali dell'abruzzese Nunzio Federigo Faraglia¹. Le città di questa regione erano «ricche e potenti e godevano una libertà, che altre città non avevano», grazie al favore loro riservato dalla monarchia (!) per l'essere poste ai confini settentrionali del regno e dunque esposte alle invasioni da nord (che potevano appoggiare); ma anche grazie al sostegno della sede apostolica e perché, «per ragione di vicinanza e di commercio», erano «esposte alla influenza dei comuni delle altre regioni d'Italia»². Inoltre,

¹ N. F. Faraglia, *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, Napoli 1883.

² Ivi, pp. 104-105, anche per quanto segue.

Faraglia ricorda le somiglianze fra certi aspetti della vita politica comunale e di quella dell'Aquila: le fazioni, le ambizioni signorili, le rivolte, il fuoruscitismo, le istituzioni politiche (il *Reggimento ad arti*, un consiglio ristretto di cui potevano far parte solo i membri di certe associazioni di mestiere) contribuivano a consolidarne l'immagine di città "specialmente autonoma" presente già in alcuni storici del Cinquecento³. Faraglia e altri studiosi chiamano in causa anche Teramo, non distante dall'Aquila ma separata da essa dall'imponente massiccio del Gran Sasso. Quasi come nella più classica narrazione di storia comunale, ma con qualche decennio di scarto, nel centro aprutino il vescovo subentrò al conte nel controllo politico della città, dove fu attivo per qualche tempo anche un podestà; ma tale "libertà comunale" fu perduta sotto gli Angiò⁴. Con queste e altre particolarità del mondo urbano, il caso abruzzese esce un po' fuori dal paradigma unitario del regno di Sicilia e dalla rappresentazione delle città meridionali «come un complesso relativamente indifferenziato» che, rispettivamente, Mario Del Treppo e Stephan Epstein identificavano come limiti storiografici sul Mezzogiorno italiano⁵.

Fulcro dell'approccio che evidenzia la specialità delle città abruzzesi è l'autonomia, talora detta impropriamente libertà – concetti sui quali è ancora necessario riflettere in modo approfondito, anche perché è in atto un ripensamento proprio su quel mondo comunale che spesso ha funto da paradigma della libertà cittadina⁶. In tempi anche recenti, la lettura della storia politica delle città meridionali è stata improntata alla ricostruzione dei

³ Mi permetto di rinviare a P. Terenzi, *Città, autonomia e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale. Osservazioni sul caso aquilano*, «Studi storici», 56.2 (2015), pp. 349-375.

⁴ Faraglia, *Il comune* cit., pp. 19-20.

⁵ M. Del Treppo, *Medioevo e Mezzogiorno. Appunti per un bilancio storiografico, proposte per un'interpretazione*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, cur. G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 249-283: 249-251; S. R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, Torino 1996 (ed. or., *An island for itself. Economic development and social change in late medieval Sicily*, Cambridge 1992), p. 9.

⁶ Cfr. A. Zorzi, *Le declinazioni della libertà nelle città comunali e signorili italiane (secoli XII-XIV)*, in *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, cur. A. Zorzi, Roma 2020, pp. 11-75; *Libertas e libertates nel tardo medioevo. Realtà italiane nel contesto europeo*, Atti del XVI Convegno di studi (San Miniato, 11-13 ottobre 2018), cur. A. Zorzi, in corso di stampa.

gradi di autonomia sotto i diversi sovrani, condotta alla luce di studi più aggiornati e senza l'ossessione del comune, anche quando viene opportunamente chiamato in causa⁷. Posta la piena legittimità di tale approccio – che è la via maestra per liberarsi delle incrostazioni storiografiche che vedono nei poteri “superiori”, in quanto tali, una limitazione – vien da chiedersi se è possibile adottarne un altro. Questa esigenza deriva da alcune constatazioni.

Se misuriamo l'autonomia sulla base della forza effettiva del potere monarchico nei vari periodi, otteniamo una tendenza generale che non tiene conto a sufficienza dei casi particolari e delle dinamiche locali, che contribuivano a definire quella stessa autonomia: la maggior debolezza del potere regio non bastava da sola ad aumentare l'autonomia, serviva un'iniziativa di soggetti interni e/o esterni alla città (per esempio, il papato). Se invece ci concentriamo sulle peculiarità dei vari casi, otteniamo un quadro molto frastagliato e particolaristico che, benché rispondente allo stato delle cose, non ci consente di guardare al mondo urbano nel suo insieme senza parlare continuamente di eccezioni. Ma eccezioni rispetto a quali regole? Non è chiaro, dato che ogni città ebbe propri sviluppi, solo in certi casi simili fra loro, e che la monarchia non diffuse nel regno un'organizzazione uniforme delle città, tranne forse in età federiciana. In effetti, non furono solo L'Aquila e Teramo ad avere delle caratteristiche peculiari, ma ogni altra città del regno: basta pensare a Napoli, Capua, Salerno, Bari, Lecce, per non parlare dei centri siciliani. Il fatto è che, confrontando i singoli casi, certi centri d'Abruzzo risultano “più autonomi” perché vi operarono forme istituzionali e pratiche amministrative che richiamano alla mente quelle dei comuni e quindi, anche involontariamente, una maggiore libertà: il *Reggimento ad*

⁷ Esemplari in tal senso gli ottimi saggi di G. Andenna, *Autonomie cittadine del Mezzogiorno dai Normanni alla morte di Federico II*, in *Federico II nel Regno di Sicilia. Realtà locali e aspirazioni universali*, Atti del Convegno internazionale di studi (Barletta, 19-20 ottobre 2007), cur. H. Houben, G. Vogeler, Bari 2008, pp. 35-121, e Id., *Città del Mezzogiorno avanti la creazione del Regno normanno: un confronto tra Nord e Sud Italia*, in *La conquista e l'insediamento dei Normanni e le città del Mezzogiorno italiano*, Atti del convegno (Salerno - Amalfi, 10-11 novembre 2017), Amalfi 2019, pp. 9-34.

arti all'Aquila e il podestà a Teramo, il capitano del popolo ad Atri, l'organizzazione delle scritture pubbliche e così via⁸.

Ma in che modo possiamo rispettare i particolarismi e restituire una visione d'insieme della realtà politica delle città, senza focalizzarci sul grado di autonomia⁹? Attraverso l'analisi sistematica. La mia proposta – che non è ancora giunta a piena maturazione – è di osservare la città meridionale come sistema politico in cui operavano attori di varia natura, ciascuno con il proprio ruolo variabile nel tempo, dall'interazione fra i quali scaturivano le decisioni e, pertanto, gli sviluppi politici. Tale proposta si ispira all'analisi del sistema politico, un metodo di osservazione messo a punto da politologi come David Easton, Gabriel Almond e altri a partire dagli anni Cinquanta del Novecento e che, benché ormai superato, offre interessanti spunti di riflessione per l'interpretazione della storia medievale urbana¹⁰.

Semplificando molto: tale analisi osserva le interazioni fra le componenti di un sistema politico, il quale può essere definito come insieme di «istituzioni, gruppi e processi politici caratterizzati da un certo grado di interdipendenza reciproca»¹¹. Con tali interazioni si producono decisioni che interessano tanto il sistema in sé, quanto la comunità guidata dal sistema stesso: sono

⁸ P. Terenzi, *Scritture di confine. Verbalì e registri consiliari nelle città dell'Abruzzo settentrionale (secoli XIV-XV)*, in *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, cur. I. Lazzarini, A. Miranda, F. Senatore, Roma 2017, pp. 193-216.

⁹ F. Senatore, *Una città, il Regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, Roma 2018, p. 464, propone addirittura di non usare più il termine autonomia, «perché questa parola induce a figurarsi la città come un organismo politico che si emancipa dall'autorità, o addirittura si oppone ad essa». Qui ne faremo uso, come si vedrà, per ridurne il peso relativo nella ricostruzione.

¹⁰ Le opere di riferimento sono: D. Easton, *A Systems Analysis of Political Life*, New York 1965; G. A. Almond, B. G. Powell, *Comparative politics*, Boston 1966. Per una panoramica più ampia, G. Sola, *Storia della scienza politica. Teorie, ricerche e paradigmi contemporanei*, Roma 1996, pp. 137-179. Tale approccio caratterizza, insieme ad altri aspetti, il Seminario permanente sugli spazi e i sistemi politici delle città italiane, diretto da Andrea Zorzi presso il Dipartimento SAGAS dell'Università di Firenze, di cui chi scrive fa parte.

¹¹ G. Urbani, *Sistema politico*, in *Dizionario di politica*, cur. N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Torino 2016, pp. 870-874: 870.

decisioni autoritative. Il sistema politico necessita in primo luogo di essere definito precisamente per ciascun caso che si considera: ne sono componenti attori, ma anche fenomeni e processi che hanno rilevanza politica, cioè che sono in grado di partecipare costantemente, pure in misura diversa, alle interazioni che portano alle decisioni autoritative; le componenti del sistema possono pertanto mutare nel tempo¹².

In questo contributo, proverò ad applicare questa analisi, come strumento euristico e con molta flessibilità, a una città del Mezzogiorno: Teramo. Ho scelto questo centro perché presenta in modo netto – più dell'Aquila – categorie ed elementi politici riconducibili al mondo comunale. Pertanto, applicando l'analisi a un caso così “estremo” proverò a mostrare che è possibile rileggere le vicende teramane comprese fra XII e XIV secolo come trasformazione del sistema politico cittadino, invece che come acquisizione e perdita della “libertà comunale”. Senza disconoscere l'uso e l'importanza di fenomeni e termini di origine comunale, cercherò di tracciare una storia “interna” della politica teramana come frutto delle interazioni fra vari soggetti, non esclusa la monarchia, che verrà considerata a pieno titolo come attore politico sulla scena cittadina. Il rovescio della medaglia sta nella limitata disponibilità di fonti, che risultano tuttavia sufficienti a sostenere il discorso, poiché lamenteremo solo qualche lacuna e qualche limite sulla terminologia¹³. Anche la storiografia non è abbondante ed è piuttosto datata. I pilastri sono tre: i *Dialoghi* cinquecenteschi di Muzio Muzii, la *Storia ecclesiastica e civile* di Nicola Palma (prima metà dell'Ottocento) e la storia del *Comune di Teramo* di Francesco Savini, del 1895¹⁴. L'approccio è proprio

¹² La sintesi è ispirata a Id., *L'analisi del sistema politico*, Bologna 1971, che offre anche altri elementi che qui non vengono considerati.

¹³ Nonostante l'imponente collana dei *Documenti dell'Abruzzo teramano*, dir. L. Franchi Dell'Orto, Teramo 1983-2007, voll. 7, ora disponibili online (<http://dat.fondazionetercas.it/dat/>), URL consultato il 31/05/2023), focalizzata su fonti archeologiche e storico-artistiche dell'area teramana.

¹⁴ M. Muzii, *Della storia di Teramo dalle origini all'anno 1559 dialoghi sette*, ed. G. Pannella, Teramo 1893; N. Palma, *Storia ecclesiastica e civile della regione più settentrionale del Regno di Napoli detta dagli antichi Praetutium, ne' bassi tempi Aprutium oggi città di Teramo e diocesi aprutina*, voll. 5, Teramo 1832-1836; F. Savini, *Il Comune teramano nella sua vita intima e pubblica dai più antichi tempi ai*

quello della ricostruzione della “libertà comunale”, del suo conseguimento e della sua perdita, che qui si prova a superare reinterpretando questi cambiamenti come riconfigurazioni del sistema politico.

2. *Il sistema politico nel secolo XII e la centralità episcopale*

Teramo ha origini antiche e una continuità di vita invidiabile. Centro principale dei *Praetutii* con il nome di *Interammia*, diventò municipio romano e, vivendo alterne vicende, assunse il nome di *Aprutium* intorno al VI secolo, trasformato in *Teramum* intorno al XII. La città fu soggetta al controllo bizantino e longobardo (Spoleto), divenendo centro di un *comitatus* del quale non si conoscono data e modalità di istituzione. Il territorio teramano entrò a far parte della dominazione carolingia, dapprima nella contea di Fermo e poi come circoscrizione a sé (salvo brevi periodi di unione con l'area picena). La dinastia comitale degli Attonidi dominò Teramo e il territorio circostante fino al secolo XII, eccettuate alcune parentesi, per poi perdere il controllo sulla città a favore del vescovo¹⁵.

Ecco, dunque, i primi due attori del nostro periodo: il conte e il vescovo. Solo il secondo, però, svolse un ruolo decisivo nell'evoluzione politica della città, mentre il primo ne rimase sostanzialmente estraneo. Dal canto loro, i normanni – terzo attore da considerare – giocarono un ruolo peculiare in questa trasformazione.

L'Abruzzo settentrionale fu toccato dalle loro incursioni nell'ultimo quarto del secolo XI e nel primo del XII, ma non fu

moderni, Roma 1895. Si veda B. Pio, *Il medioevo di Francesco Savini*, in *Francesco Savini e la storiografia abruzzese e molisana tra Ottocento e Novecento*, Atti del convegno nazionale di studi (Teramo, 4-6 dicembre 1997), Teramo 2002, pp. 49-65.

¹⁵ Savini, *Il Comune teramano* cit., pp. 33-82; Id., *La contea di Apruzio e i suoi conti. Storia teramana dell'alto medioevo*, Roma 1905, pp. 24-36. Per una contestualizzazione, A. Clementi, *Le terre del confine settentrionale*, in *Storia del Mezzogiorno*, II, *Il Medioevo*, cur. G. Galasso, R. Romeo, 1, Napoli 1988, pp. 15-81: 17-42. Sugli Attonidi, la cui dominazione non si limitò al Teramano, L. Feller, *Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IX^e au XII^e siècle*, Roma 1998, pp. 606-646.

inglobato nel sistema geopolitico allora in formazione¹⁶. L'area – fino al fiume Tronto a nord – fu conquistata solo nei primi anni Quaranta del secolo XII, dopo la nascita del regno di Sicilia, per difendere meglio quest'ultimo dagli attacchi provenienti da nord e per dare fondamenta più solide alla nuova formazione politica¹⁷. I conti di Teramo, infatti, avevano sostenuto la discesa di Lotario III contro Ruggero II, così come la potente abbazia di San Clemente a Casauria, più a sud, aveva mostrato qualche disponibilità verso l'imperatore¹⁸. Gli Attonidi, che si erano indeboliti nel Teramano nella prima metà del secolo XI, tornarono a dominare la zona all'inizio del XII¹⁹. Tuttavia, essi ebbero poco potere in città, dove avevano acquisito importanza il vescovo (nuovo *senior* di molti vassalli), i canonici e le famiglie collegate. Anche la presa sul territorio era a rischio, ma la conquista normanna permise agli Attonidi di mantenersi un certo potere, come titolari dell'unica contea d'Abruzzo che non subì mutamenti significativi con l'annessione al regno²⁰.

A Teramo città, dunque, la conquista normanna non deviò gli sviluppi in corso, poiché non vi fu un riassetto di poteri promosso dalla monarchia. Il conte rimase al suo posto, fuori dalla città, e al vescovo furono confermate le prerogative di cui godeva. Tuttavia, città e territorio subirono ripercussioni dalla crisi posteriore alla morte di Ruggero II. Allora, in un momento che non conosciamo, Roberto di Basunvilla (III conte di Loritello e II di Conversano) assediò Teramo, nell'ambito della ribellione a

¹⁶ C. Rivera, *Le conquiste dei primi normanni in Teate, Penne, Apruzzo e Valva*, «Bullettino della Regia Deputazione abruzzese di storia patria», s. III, 16 (1925), pp. 7-94; Clementi, *Le terre del confine settentrionale* cit., pp. 42-50; Feller, *Les Abruzzes médiévales* cit., pp. 723-747. Per un confronto con il resto del Mezzogiorno, *La conquista e l'insediamento dei Normanni* cit., part. i saggi di Cuozzo, Martin e Von Falkenhausen sulle città campane, pugliesi e calabresi.

¹⁷ Per i dettagli sui normanni nell'area teramana si può ricorrere ancora a Palma, *Storia ecclesiastica e civile* cit., I, Teramo 1832, pp. 120-155.

¹⁸ C. Rivera, *L'annessione delle terre d'Abruzzo al Regno di Sicilia*, «Archivio storico italiano», s. VII, 84 (1926), pp. 199-309; Feller, *Les Abruzzes médiévales* cit., pp. 763-782.

¹⁹ Feller, *Les Abruzzes médiévales* cit., pp. 746-766.

²⁰ Savini, *La contea di Apruzzo* cit., pp. 39-41 e 50-53; Feller, *Les Abruzzes médiévales* cit., pp. 697-702.

Guglielmo I capeggiata dallo stesso Roberto, fulcro dell'opposizione e personaggio chiave per gli interventi imperiali da Occidente e da Oriente²¹. Non è chiaro se i Teramani volessero difendere la fedeltà a Guglielmo o piuttosto se stessi da una dominazione incerta. È invece certo che i conti di Teramo – che nel 1140 si erano impegnati a difendere il vescovo²² – guidarono una vana resistenza: la città fu incendiata e si spopolò²³.

A questo punto iniziò una nuova storia, poiché a partire dalla questione del ripopolamento iniziò a definirsi un nuovo sistema politico teramano. In esso, i conti ebbero un ruolo marginale, pur rimanendo attivi nel territorio, mentre il vescovo fu centrale, con l'affiancamento altalenante del capitolo della cattedrale; inoltre, una nuova comunità teramana si definì gradualmente come collettività politica, articolata e in dialogo con gli altri attori. Tutto ciò emerge, non senza punti oscuri, da tre “editti” episcopali, che è opportuno presentare prima di continuare il discorso.

a) 18 agosto 1165. Il vescovo Guido II (1123-ca. 1170) ricorda che la città è «depopolata et destructa» e invita tanto i teramani fuggiti ed eredi di quelli spirati, quanto altri “estranei”, anche *negotiatores*, a ripopolare il centro aprutino. In cambio, offre l'abolizione di ogni *servitium iniustum* – ma la conservazione di quelli *iusta*, nonché dei *redditus* vescovili – e alcune garanzie giuridiche e giurisdizionali: riconosce i lasciti spettanti agli eredi dei teramani morti nell'assedio o fuggiti e poi morti; assicura che gli arresti saranno eseguiti solo per giusta causa; che i beni non saranno requisiti se il male compiuto è emendabile e viene emendato, secondo il giudizio dei *boni homines* del vescovo stesso. Inoltre, concede la facoltà di vendere i beni ereditati, a causa di povertà o per necessità, ma solo alla chiesa o al *dominus* al quale il venditore “apparteneva” («vel ipsius domini cujus ipse homo fue-

²¹ B. Pio, *Guglielmo I d'Altavilla. Gestione del potere e lotta politica nell'Italia normanna (1154-1169)*, Bologna 1996, pp. 28-38, 43-59 e suoi riferimenti bibliografici (part. pp. 32-33, nota 46). Si veda anche A. Kiesewetter, *Tre privilegi originali inediti di Roberto II di Basunvilla, conte di Conversano e di Loretello (1140 ca.-1182)*, in *Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa. Studi in onore di Cosimo Damiano Fonseca*, cur. G. Andenna, H. Houben, Bari 2004, pp. 593-620.

²² *Il cartulario della Chiesa Teramana. Codice latino in pergamena del secolo XII dell'Archivio vescovile di Teramo*, ed. F. Savini, Roma 1910, pp. 79-81.

²³ Palma, *Storia ecclesiastica e civile cit.*, I, pp. 173-181.

rit»). Seguono alcune condizioni specifiche per il rispetto di questi diritti²⁴.

b) Settembre 1173. Il vescovo Dionisio (1172-1174), «iusta subditorum petitio», conferma quanto stabilito dal suo predecessore con le stesse parole. Inoltre, ribadisce ai Teramani e ai baroni che hanno terre in quei luoghi il diritto di non prestare servizi oltre quelli dovuti, ma con l'obbligo di sostenere il vescovo con i propri beni nel caso in cui si dovesse recare alla corte papale o a quella regia²⁵.

c) Febbraio 1207. Il vescovo Sassone (1207-1214), sempre «iusta subditorum petitio»²⁶, conferma nuovamente i diritti acquisiti in precedenza (ripetendone ancora le parole) e i pochi obblighi rimanenti, in entrambi i casi con qualche ulteriore specificazione. Inoltre, il vescovo affida ai *boni homines* della città (non più a quelli episcopali) il giudizio su liti e cause riguardanti tali diritti. Infine, il prelado concede ai Teramani di giudicare i delitti criminali e di esercitare i loro *jura* con dei giudici e un podestà, del quale si definisce nel dettaglio la procedura di elezione. Seguono altre disposizioni sulle azioni del podestà e clausole di garanzia per il vescovo e per i cittadini²⁷.

Questa sequenza documentaria è stata presentata da Francesco Savini come percorso verso la “libertà municipale”, secondo un tracciato interpretativo tradizionale ripreso anche da altri²⁸. Dapprima, un prelado concesse la libertà reale e personale, «ma non quella civile, o che si voglia dire municipale»²⁹; poi un secondo vescovo la confermò e ne precisò i contorni; infine, il

²⁴ Testo in Savini, *Il Comune teramano* cit., doc. III, pp. 509-510.

²⁵ Ivi, doc. IV, pp. 510-511.

²⁶ La formula completa è quasi identica a quella del documento precedente, dove si legge: «Iusta subditorum petitio pia debet exequutione [sic] compleri quatenus et eorum studium in augmentum usquequaque proficiat, et recta fides in studio gratiosior enitescat». Nel 1207, «exequutione» è sostituito da «prosecutione».

²⁷ Savini, *Il Comune teramano* cit., doc. V, pp. 511-513.

²⁸ Per esempio, R. Aurini, *Teramo*, in *L'Abruzzo nel Medioevo*, cur. U. Russo, E. Tiboni, Pescara 2003, pp. 603-620, parla di «libertà politica» e «necessaria evoluzione comunale» avviatasi con l'editto del 1207 (pp. 608-609).

²⁹ Savini, *Il Comune teramano* cit., p. 101.

terzo prelado la ribadì e la precisò ulteriormente e concesse finalmente la «libera costituzione municipale», consistente nell'elezione di giudici e podestà³⁰. La lettura di un raggiungimento della libertà a tappe va respinta per l'eccessiva linearità e per lo stesso focus su un concetto di libertà fortemente agganciato all'esperienza comunale, della quale Savini ricorda utilmente le caratteristiche principali per poterle accostare il caso teramano. Tuttavia, nello sviluppare il discorso lo studioso ha anche più di un merito.

Per prima cosa, egli insiste opportunamente sui poteri signorili del vescovo, mostrando come fossero precedenti al riconoscimento che ne fecero i re normanni. La chiesa aprutina godeva di immunità e diritti feudali su terre e castelli (sganciati dalla dipendenza comitale) e già nel secolo X il prelado partecipava ai placiti tenuti dai conti teramani, collocandosi nei documenti in seconda posizione, dopo il *comes* e prima dei giudici³¹. Fu su queste basi che il vescovo di Teramo riuscì a imporsi come potere principale sulla città, come provano alcuni documenti di metà XII secolo: in una bolla di Anastasio IV del 1153 si confermano alcune donazioni (non solo papali) al vescovo, inclusa la città di Teramo³²; e nel cosiddetto *Catalogus baronum*, il vescovo Guido dichiara di tenere Teramo, insieme ad altre località, per un totale di 10 *militēs* aumentato a 24, più 40 *servientes*, in caso di chiamata da parte del re alla guerra³³. Savini ipotizza che l'acquisizione della città sia avvenuta durante il secolo XI – non come concessione dei re normanni – sulla base di alcuni indizi, ma le fonti non consentono di confermare l'ipotesi, anche se va notata la coincidenza con l'indebolimento degli Attonidi³⁴.

Ma bisogna sottolineare quel che Savini mette in luce: il vescovo era l'attore politico principale della città di Teramo almeno

³⁰ L'analisi è condotta ivi, pp. 120-125.

³¹ Ivi, pp. 88-90, citazione a p. 88. Sui placiti di quel periodo in Abruzzo, Feller, *Les Abruzzes médiévales* cit., pp. 664-691.

³² Bolla in F. Ughelli, *Italia Sacra*, 1, Roma 1644, coll. 395-396 e in Palma, *Storia ecclesiastica e civile* cit., I, pp. 158-162.

³³ *Catalogus Baronum*, ed. E. Jamison, Roma 1972, n. 1221, p. 253. Cfr. E. Cuozzo, *Catalogus Baronum. Commentario*, Roma 1984, pp. 367-369. Sul *Catalogus*, S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014, pp. 131-147 e suoi riferimenti per la letteratura precedente.

³⁴ Savini, *Il Comune teramano* cit., pp. 92-97.

dagli anni Quaranta del secolo XII, cioè dal momento in cui i conti gli promisero di difenderlo. Come signore, il prelado poteva richiedere servizi ai cittadini in virtù dei diritti feudali, ma poteva anche rinunciarvi; e fu sempre lui a gestire il ripopolamento della città, nonché ad amministrare la giustizia attraverso i suoi *boni homines*, sostituendosi ai conti³⁵.

Ne emerge un quadro che è effettivamente paragonabile a quello di alcune città del centro-nord, benché ciò non implichi gli sviluppi che avranno luogo nel mondo comunale: ed è questo il limite della lettura saviniana e di altri studiosi che assumono la storia comunale come paradigma. Peraltro, quello teramano non è neanche l'unico caso di signoria cittadina episcopale nel Mezzogiorno del secolo XII³⁶. Tolto il velo della libertà, però, Savini ha un buon approccio quando presenta la «moltiplicità dei poteri che dominava in Teramo [...] sul finire del secolo XII», cioè quelli che possiamo chiamare attori politici: la monarchia, il conte (nominalmente sulla città ed effettivamente nel territorio), il vescovo e in certa misura il popolo cittadino. Sulla monarchia non spende molte parole, perché ritiene che «si contentava di esercitare i diritti di pura sovranità», forse sottovalutandone un po' il peso; del conte rimarca l'indebolimento ma non la scomparsa; del vescovo ricostruisce l'evoluzione del potere nel tempo; del popolo traccia una traiettoria ascendente quanto a capacità politiche³⁷.

Ma cosa succede se, invece di pensare a linee ascendenti (popolo) e discendenti (conte e vescovo, a diverse velocità) proviamo a individuare le interazioni e i processi decisionali? Facciamo questo tentativo, basandoci sugli stessi tre documenti.

Nel 1165 l'autorità è esercitata dal vescovo, che ha il potere di offrire condizioni vantaggiose per l'inurbamento di nuove persone, sia legate ai vecchi teramani sia estranee. Bisogna però notare la presenza di altri attori. In primo luogo, i canonici della chiesa teramana si vedono riconosciuto un ruolo, giacché figurano come co-decisori, probabilmente in grado di condizionare le scelte del prelado e di fungere da cinghia di trasmissione tra la

³⁵ Per una contestualizzazione, Carocci, *Signorie di Mezzogiorno* cit., pp. 187-190 e 343-375.

³⁶ Basti il rinvio a P. Oldfield, *City and Community in Norman Italy*, Cambridge 2009, pp. 226-245, anche per altri aspetti.

³⁷ Savini, *Il Comune teramano* cit., p. 99.

società locale e il potere episcopale³⁸. I canonici non figurano nel documento del 1173 e ricompaiono in quello del 1207, anche se solo alla fine. Non credo che si debba sovrainterpretare l'assenza e la posizione apparentemente marginale, attribuendo loro il significato di un netto indebolimento dei canonici. È difficile pensare che in nemmeno dieci anni abbiano perso la loro capacità di condizionamento, però, essendo mutato il vescovo, può darsi che quest'ultimo abbia voluto affermare con maggior vigore in sede documentaria la propria centralità.

In secondo luogo, i re vengono citati nel 1165 e nel 1173 come detentori di un potere superiore che avrebbe potuto modificare quanto si stava stabilendo. I vescovi Guido II e Dionisio richiamano (l'uno all'inizio, l'altro nel corpo dell'atto) una condizione di limitazione a fronte delle concessioni fatte ai Teramani, stabilendo la priorità gerarchica dei *precepta* e delle *ordinationes* dei re, che avrebbero potuto invalidare o modificare tali concessioni. Il vescovo, in quanto detentore dell'autorità locale, "introduce" la monarchia come potere condizionante, riconoscendole un ruolo come attore politico, sia pure in forma passiva. Dionisio specifica anche che soltanto il re avrebbe potuto violare quei diritti senza incorrere nella scomunica. Il processo decisionale, dunque, era condizionato dalla stessa esistenza della monarchia, senza che la corte compisse necessariamente un'azione. Di questo bisognerebbe tenere sempre conto, parlando di decisioni prese nelle città del regno.

Nel momento in cui riconosceva certi diritti ai Teramani, il vescovo di Teramo prendeva una decisione che confermava il suo

³⁸ I capitoli delle cattedrali del Mezzogiorno non hanno ricevuto molta attenzione, in un contesto storiografico più debole rispetto ad altri ambiti ecclesiastici: E. Curzel, *Le quinte e il palcoscenico. Appunti storiografici sui capitoli delle cattedrali italiane*, «Quaderni di storia religiosa», 10 (2003), pp. 39-67. Si vedano i contributi di due convegni dedicati ai capitoli secolari organizzati a Roma nel 2020 e 2022 e i cui atti sono pubblicati in «Chiesa e Storia» 10 (2020) e 12 (2022), in particolare la ricognizione di K. Toomaspoeg, *Capitoli e canonici nel Mezzogiorno medievale (X-XV sec.)*, pp. 97-151. Alcuni spunti vengono ora dal caso pugliese, in un periodo più tardo: si vedano i testi del panel *Capitoli e cattedrali nella Puglia angioina*, organizzato da Francesco Panarelli per il *II Convegno della medievistica italiana* (Matera, 13-16 giugno 2022), <http://www.rmoa.unina.it/6913/> (URL consultato il 31/05/2023), pp. 179-193 del PDF.

potere e ne ammorbidiva alcuni tratti, allo stesso tempo. Il popolamento della città alle condizioni stabilite avrebbe comportato la rinuncia ad alcune prerogative, ma il prelado avrebbe ottenuto in cambio i servizi di una comunità, anche se minori: meglio avere più uomini che offrono meno servizi, che averne pochi che offrono molti servizi. Bisogna però considerare anche il rapporto con i conti, poiché è ai loro uomini, con ogni probabilità, che il vescovo puntava per ripopolare Teramo. Questo contribuisce a spiegare l'offerta di condizioni più vantaggiose non soltanto rispetto al precedente servizio al prelado, ma anche (e forse soprattutto) rispetto ai conti aprutini. L'obiettivo era creare una città più forte e, attraverso di essa, un vescovo più forte, capace di affermarsi anche sul potere concorrente. È in questa interazione concorrenziale che potremmo pertanto individuare l'avvio del processo di creazione o ampliamento, nonché di coinvolgimento di un nuovo attore, il popolo teramano.

Esso era funzionale al consolidamento del potere episcopale, ma non per questo dobbiamo considerarlo un soggetto passivo. In primo luogo, l'inurbamento era previsto su base volontaria; in secondo luogo, la sua effettiva realizzazione, anche se molto parziale, dimostra la capacità dei nuovi Teramani di sganciarsi da altri poteri, tanto il conte quanto altri signori presenti nel territorio (alcuni dei quali si inurberanno). Ancor più importante in questo senso è un aspetto del documento del 1173: la conferma dei diritti da parte del vescovo Dionisio avviene «iusta subditorum petitio». Chi erano questi *subditos*? Non c'è dubbio che si tratta degli *homines Terami*, destinatari dell'atto episcopale, dei quali va riconosciuta la capacità di fare pressione sul prelado, detentore del potere in città. Fu l'interazione fra governante e governati, dunque, a produrre una nuova decisione, sia pur sulla base di un indirizzo precedente, dato dal vescovo Guido II.

3. Popolo, podestà, indices e vescovo (secoli XII-XIII)

Le decisioni del 1165 e del 1173 scaturirono dall'interazione fra il vescovo, i canonici, il popolo e la monarchia, in maniera attiva o passiva e con intensità diverse. Sul finire del secolo XII, si incrociarono due nuove condizioni: la città era ripopolata, anche se continuava a voler (o dover) accogliere abitanti; la monar-

chia aveva subito la crisi dinastica e viveva la minorità del nuovo re Federico II³⁹. Questa situazione deve essere considerata quando si analizza l'ultimo passaggio, quello compiuto con l'atto del 1207. L'elemento che colpisce maggiormente è l'introduzione del podestà, ufficiale diffuso in Italia centro-settentrionale come guida politica e militare⁴⁰.

Anche in questo caso, fu l'interazione fra prelato e popolo a produrre la decisione, mentre la monarchia figura solo nella *data-tio* con riferimento a Federico II regnante. Il ripopolamento della città, probabilmente, mutò la composizione sociale della cittadinanza, che risultò più articolata in sé e nei rapporti con il vescovo. Pur mancando fonti esplicite in merito, il documento del 1207 permette di fare qualche considerazione. Anche Sassone agì «iusta subditorum petitiō» e si può presumere che i *subditos* fossero di più e un poco più organizzati di un trentennio prima. Il vescovo ricorda esplicitamente non solo le *petitiones* del *populus Terami* ma anche il meritorio lavoro agricolo e alle mura dei nuovi abitatori, che aveva sostenuto il ripopolamento della città. In continuità con i predecessori, egli conferma i diritti ai nuovi Teramani, ma introduce quelle importanti novità che hanno fatto parlare di “libertà comunale”: escussione delle cause sulle libertà reali e personali da parte dei *boni homines* della città di Teramo e non più del vescovo; giurisdizione criminale nelle mani dei cittadini; istituzione ed elezione di podestà e *iudices*. Iniziamo da quest'ultimo punto.

Il vescovo concedeva al popolo teramano questi ufficiali, «sed hoc modo», aggiunge il prelato, avversativa che dice molto sulla capacità del vescovo di gestire ancora appieno le dinamiche di potere, come si vede chiaramente dal procedimento di elezione del podestà descritte subito dopo. Ricapitoliamone i passi, aggiungendo qualche commento.

³⁹ Sugli anni di passaggio alla dinastia sveva, *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210)*, Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari - Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari 1983. Per le città, Andenna, *Autonomie cittadine* cit., pp. 55-71; Oldfield, *City and Community* cit., pp. 124-162.

⁴⁰ Rinvio, nella sterminata bibliografia sul tema, solo al fondamentale *I podestà dell'Italia comunale*, parte I, *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, cur. J.-C. Maire Vigueur, voll. 2, Roma 2000.

Il prelato avrebbe scelto tra gli uomini *hereditarii* un *medianus* – idoneo, conveniente, non diffamato e non chierico – cui assegnare il compito di individuare un podestà. Questo primo passaggio suscita già alcune riflessioni. La prima è che il vescovo manteneva il potere nelle sue mani a monte, per così dire: era lui a decidere la persona alla quale affidare la selezione dell'ufficiale, avendo pertanto la possibilità di ricorrere a personaggi di fiducia, membri del suo *entourage* che si potevano controllare e condizionare; in prospettiva, quindi, aveva la possibilità di scegliere un podestà gradito, ferme restando le prerogative partecipative del popolo.

O meglio, di una parte del popolo. La seconda riflessione riguarda proprio questo. Il fatto che il *medianus* dovesse essere un laico degli *hereditarii*, cioè i teramani fuggiti o i loro discendenti, indica sì l'accettazione da parte del vescovo di un maggior protagonismo dei cittadini, ma anche l'esclusione degli abitanti di origine non teramana, ai quali era così attribuita una sorta di minorità. Ciò implica l'esistenza di livelli diversi di rapporto fra la cittadinanza e il prelato, oltre che una netta distinzione sul piano sociale fra gli "originari" e gli "stranieri" che si rifletteva sul piano politico. Anche se possiamo supporre l'esistenza di strati e gruppi sociali come nelle altre città del regno – *maiores*, *mediocres*, *minores*, e poi *milites*, *iudices*, etc. – la distinzione fra gli *hereditarii* e gli altri sembra precedere le altre distinzioni⁴¹. Il *populus Terami*, dunque, non può essere considerato un attore politico compatto, perché le differenziazioni già presenti nei documenti precedenti testimoniano un'articolazione sociale che diventò politica. Attori politici si possono considerare più propriamente gli *hereditarii*, cioè una parte del *populus Terami*, ed è a costoro che bisogna guardare, almeno dall'inizio del Duecento, quando si osservano le attività politiche della comunità.

Il terzo aspetto da considerare è il meccanismo stesso di elezione del podestà, cioè il doppio passaggio: l'autorità massima sceglieva un *medianus* che sceglieva un podestà. Chi aveva ideato questo sistema, che riusciva a tenere il prelato al centro e a far partecipare gli *hereditarii*? Savini ne trova traccia a Roma, pochi

⁴¹ Per Teramo non è possibile confermare o smentire il profilo sociale delle città offerto da Oldfield, *City and Community* cit., pp. 184-225, dal quale risalire alla letteratura precedente.

anni prima⁴². Nel 1198, Innocenzo III elesse un senatore di Roma «per medianum suum», lasciando l'altro senatore in carica perché gli aveva giurato fedeltà⁴³. Non si può escludere che Sassone abbia preso spunto da Innocenzo III, ma neanche lo si può provare, benché la procedura appaia davvero molto simile. Ad ogni modo, il *medianus* doveva essere “assegnato” dal vescovo – ancora una volta, l'autorità – al *populus*, che gli avrebbe fatto giurare di scegliere un uomo adatto per la carica di podestà. La persona nominata sarebbe poi stata accolta dal *populus* e presentata al vescovo, il quale, insieme al *populus*, le avrebbe fatto giurare di esercitare bene l'ufficio. Il procedimento traccia un circolo: dal vescovo si passava al popolo e si tornava al vescovo. Se da un lato si introduceva l'importante novità della collaborazione fra prelado e popolo, che era ineludibile per il compimento del procedimento elettorale, dall'altro il vescovo risulta sempre in una posizione di vantaggio perché gestiva l'operazione a monte, come si è detto.

Erano però previsti alcuni casi in cui il popolo acquisiva maggiori facoltà. In caso di assenza del vescovo o di una sua mancata risposta alla richiesta di nominare un *medianus* entro quindici giorni, o se il seggio episcopale era vacante, il *medianus* poteva essere scelto dal solo *populus*⁴⁴. Questa è forse la conquista più importante dei Teramani, per quanto riguarda la capacità di scelta, ma non bisogna esagerarne la portata. In primo luogo, si tratta di casi eccezionali; in secondo luogo, soprattutto, nel momento in cui il vescovo esercitava un potere condizionante a monte attraverso suoi uomini fidati nella posizione di *mediani*, quegli stessi uomini potevano garantire una certa tranquillità nella scelta di un podestà anche in assenza del vescovo.

L'elezione del podestà prevedeva dunque una “concorrenza sbilanciata” tra prelado e popolo, con il primo in posizione preminente. Per l'elezione degli *indices*, questo squilibrio è ancora più

⁴² Savini, *Il Comune teramano* cit., p. 123.

⁴³ *Gesta Innocentii pp. III*, in *PL CCXIV = Innocentii III Romani pontificis opera omnia*, I, coll. XV-CCXXVIII, cap. 8, col. XII. Cfr. P. Brezzi, *Roma e l'impero medioevale (774-1252)*, Bologna 1947, pp. 391-392.

⁴⁴ Per non appesantire il testo, evito di riportare le ulteriori specificazioni di queste casistiche previste nel documento, perché non cambiano il senso del discorso. Va però rimarcato che sia il vescovo sia il popolo potevano perdere i diritti di partecipazione al procedimento in caso di gravi infrazioni. Si veda Savini, *Il Comune teramano* cit., p. 121, per i dettagli.

evidente, giacché essi sarebbero stati scelti dal vescovo e il loro giuramento sarebbe avvenuto davanti al prelato e al *populus*. Anche in questo caso, dunque, il vescovo giocava la sua partita a monte, potendo pescare questi ufficiali nelle famiglie della sua clientela o comunque a lui gradite.

Non si può non porre nuovamente l'accento sulla centralità del vescovo, che è confermata da un ulteriore elemento. Nell'atto si prevede che il prelato possa scegliere un secondo podestà che lo coadiuvi in caso di guerra o per altre necessità. Secondo Savini, nello "spirito comunalistico" del suo tempo, in questa soluzione «potremmo scorgere un'allusione, sotto il nome di un secondo podestà, al capitano del popolo, che, per garanzia di questo e per guida degli eserciti del comune, fu più tardi istituito in Italia» e che pertanto non poteva essere presente a Teramo nel 1207; inoltre «in siffatta opportunità [...] di eleggere un altro magistrato, è uopo riconoscere il germe della nuova istituzione intesa a dividere il potere civile dal militare»⁴⁵. Per noi, questo aspetto può essere letto in altro modo. La facoltà di nomina di un secondo podestà rimarca il fatto che l'autorità episcopale rimaneva intatta, potendo scegliere un ufficiale non solo per un'esigenza specifica come la guerra, ma anche per «alia fortuna», con ampie possibilità di interpretazione personale dell'effettivo bisogno di un secondo podestà.

Ma questo aspetto pone anche un'altra questione: quali erano i poteri di questi ufficiali? Il secondo podestà era chiaramente una specie di generale del vescovo, in caso di guerra, e suo emissario in altri casi. Ma del primo podestà e degli *iudices* il documento non specifica funzioni e poteri nel dettaglio, e ovviamente non si possono riconoscere indebitamente al podestà teramano tutte le prerogative di quelli dell'Italia comunale, sulla sola base dell'omonimia⁴⁶. L'atto parla di «jura vestra exercere», con riferimento ai diritti che erano stati riconosciuti ai Teramani nel 1165 e confermati e ampliati in seguito, e che potevano essere difesi attraverso quegli ufficiali.

Ma il prelato concesse anche «sanguinem, livorem et bandisiam» e proprio in conseguenza di ciò assegnò il podestà e gli

⁴⁵ Ivi, pp. 124-125.

⁴⁶ Come fa Savini ivi, p. 124: «si dee pur credere ch'egli godesse in generale quegli altri diritti che avea il podestà delle altre città d'Italia».

iudices: i Teramani, cioè, ottennero il diritto di giudicare i reati criminali, anche se attraverso ufficiali scelti insieme al vescovo o dal solo vescovo. Si tratta di un aspetto molto importante, perché la curia episcopale accettò di perdere l'esclusiva su un'altra giurisdizione, dopo che gli affari riguardanti la libertà reale e personale erano stati affidati ai *boni homines* cittadini e non più a quelli episcopali – senza escludere che i due gruppi potessero sovrapporsi, ovviamente. Tuttavia, l'importante assunzione di responsabilità pubbliche da parte del *populus Terami* non comprendeva la partecipazione ampia, né istituzionalizzata, ai processi decisionali, che rimanevano in mano al vescovo (ed eventualmente ai canonici). È vero che la mancanza di fonti non consente di spingersi oltre nell'analisi, ma un documento del 1229 dimostra che il prelado era ancora l'autorità principale della città. In una *ordinatio* il vescovo Pietro (1221-1229) garantiva i Teramani nei loro possessi e diritti e nell'atto appare chiaro, anche se non è esplicitato, che i riconoscimenti furono richiesti dai cittadini, forse tramite i canonici che vengono nominati⁴⁷.

A minacciare i Teramani nel 1229 c'erano le procedure di verifica dei diritti di possesso e di eredità, ai quali la curia episcopale rinunciava, sempre nello spirito di consolidare il rapporto con la comunità. Ma c'erano anche, per quanto riguarda le eredità, i *barones*: a costoro il prelado intimava di *observare partem*, nel caso in cui ci fossero defunti senza eredi ma con testamento, dei quali tali *barones* usurpavano i beni, evidentemente. Savini ritiene che i *barones* fossero «possidenti di feudi in nome della chiesa aprutina e fors'anco abitanti in Teramo», ma non possiamo confermare l'ipotesi. Naturalmente, lo studioso non perde l'occasione di rilevare come la tendenza popolare alla libertà, quella dei comuni e dello «spirito del tempo», implicasse anche la lotta alla nobiltà feudale. E, aggiunge, «qui cadrebbe di nuovo in acconcio lamentar l'unione nostra al regno, la quale tanta prosperità ci rapiva»⁴⁸. Secondo la nostra prospettiva, invece, i *barones* erano attori politici potenziali che non riuscirono a diventare effettivi, cioè a condizionare positivamente i processi decisionali, perché trovarono l'opposizione di vescovo e comunità. Ancora una volta, l'interazione fra questi ultimi produsse una decisione, presa formal-

⁴⁷ Ivi, doc. VI, pp. 513-515; pp. 125-126 per un sunto.

⁴⁸ Ivi, p. 126.

mente dal solo vescovo; vescovo che per il fatto stesso di ricevere la richiesta e di poter produrre garanzie appare ancora essere l'autorità di riferimento, in linea con il passato, così come la comunità continuava ad essere un attore condizionante.

L'istituzione del podestà e dei giudici elettivi nel 1207 non implica che si sia dato seguito alla decisione, o almeno non subito. Non possiamo sapere se un podestà sia stato nominato nel 1207 o poco dopo, anche se un giuramento del 1211 tra un signore, da un lato, e il vescovo, il capitolo e il popolo dall'altro, lascia pensare che l'ufficiale non esistesse ancora, visto che non è menzionato⁴⁹. L'argomentazione *ex silentio* si giustifica con la prima attestazione di un podestà effettivo, che compare proprio in occasione di un patto che un altro signore, nel 1218, stipulò con il vescovo Riccardo (1218-1219), il *Terammensium potestas* Roberto *Yscla* o de *Isola* e «totum commune civitatis» di Teramo⁵⁰. Che nel Mezzogiorno si potesse usare il termine «commune» non stupisce più, grazie soprattutto alle ricerche di Giovanni Vitolo, che ne ha chiarito l'uso variabile: come sinonimo di *universitas*, come parte di un'entità con questo termine, per indicare l'amministrazione della città, o il luogo fisico del centro amministrativo cittadino⁵¹. Ma l'uso del termine, com'è ovvio, non porta necessariamente con sé la volontà di affermare la “libertà comunale”. Nel caso teramano, almeno, il suo impiego è “incluso” nell'adozione del si-

⁴⁹ Ivi, pp. 137-138.

⁵⁰ L'atto è perduto, ma la sua parte iniziale fu trascritta da Muzii, *Della storia di Teramo* cit., pp. 64-35. L'editore Giacinto Pannella e, prima di lui, Perudito Anton Ludovico Antinori hanno letto «Robertum Yscla», mentre Palma, *Storia ecclesiastica e civile* cit., II, Teramo 1832, p. 21, ha letto «Robertum de Isola». Non mi è stato possibile verificare sui manoscritti muziani, ma nella *Tavola delle varianti* fra manoscritti presentata nell'edizione non figurano indicazioni sul nome del podestà (pp. 314-315). Savini preferisce la versione di Pannella/Muzii e Antinori. Bisogna inoltre precisare che Muzii, Palma e Savini hanno attribuito l'atto al 1256, anno nel quale se ne eseguì invece la copia («hoc est exemplum cuiusdam instrumenti [...]»). Antinori riportò la data 1218, come notato da N. Kamp, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien*, I, *Prosopographische Grundlegung. Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266*, 1, *Abruzzen und Kampanien*, München 1973, p. 53, nota 36; nel 1256 era vescovo Matteo (ivi, p. 57), non il citato Riccardo.

⁵¹ G. Vitolo, *L'Italia delle altre città. Un'immagine del Mezzogiorno medievale*, Napoli 2014, pp. 62-74.

stema in uso più a nord per darsi un'organizzazione interna. Nulla toglie, comunque, all'importanza del passaggio decretato nell'atto del 1207. Esso, tuttavia, può essere riferito a un movimento di sperimentazione di forme di gestione del potere locale che interessò almeno alcuni centri del Mezzogiorno prima che Federico II iniziasse a regnare davvero, dalla fine del 1220. In una manciata di città ci sono tracce – come privilegi, più che come esistenza effettiva – di consoli e rettori fra l'ultimo decennio del XII secolo e il secondo del XIII: Napoli, Sorrento, Salerno, Troia, e altre⁵². Vanno inoltre rimarcati i casi di Gaeta, che ebbe consoli continuativamente dal 1123 e un podestà nel 1214, e di Napoli, che ebbe un capitano nel 1207/08, probabilmente con funzioni militari⁵³.

Fatta salva la necessità di ripensare questi casi, mettendo da parte l'ossessione per la libertà comunale per interrogarsi sul significato di queste magistrature nei contesti locali, è indubbia la crescita di responsabilità delle comunità (che non implica di per sé una tendenza alla piena autonomia da altri poteri) nei decenni fra XII e XIII secolo. A Teramo, come abbiamo visto, vi fu un nesso con il ripopolamento e la maggiore articolazione sociale, cui senz'altro si aggiunse la fase di riconfigurazione del potere regio, dal conflitto dinastico alla minorità di Federico. Credo che in ogni città sia stata la combinazione fra gli sviluppi interni e quelli esterni a favorire questi tentativi di configurare lo spazio politico locale, senza alcuna tendenza "ideologica" alla "libertà comunale": prendere spunto da soluzioni istituzionali adottate altrove non implica necessariamente adottare anche tutto il resto.

Resta il fatto che il regno di Federico II condizionò questi sviluppi. Com'è noto, nelle assise di Capua del dicembre 1220 il re-imperatore dispose il divieto di istituire un podestà, un console

⁵² G. Andenna, *Tancredi e le città*, in *Tancredi Conte di Lecce Re di Sicilia*, Atti del Convegno internazionale di studio (Lecce, 19-21 febbraio 1998), cur. H. Houben, B. Vetere, Galatina 2004, pp. 73-97, part. pp. 92-93; Id., *Autonomie cittadine* cit., pp. 55-71; Oldfield, *City and Community* cit., pp. 124-134.

⁵³ P. Skinner, *Family Power in Southern Italy. The Duchy of Gaeta and its Neighbours, 850-1139*, Cambridge 1995, pp. 197-202; M. Fuiano, *Napoli dalla fine dello stato autonomo alla sua elevazione a capitale del «regnum Siciliae»* [parte II], «Archivio storico per le province napoletane», 75 (1957), pp. 9-92: 36-37.

o rettore nelle città, dove doveva operare solo un baiulo nominato dai camerari di corte; la giustizia, inoltre, poteva essere amministrata soltanto dai giustizieri e dagli incaricati dalla corte⁵⁴. Che il fulcro della questione fosse l'esercizio della giustizia è confermato dal medesimo divieto riproposto nelle costituzioni del 1231 in modo più dettagliato⁵⁵. Negli anni Dieci e Venti tali soluzioni erano forse più diffuse di quanto le fonti non ci dicano, ma ciò che più conta è che la preoccupazione del re non riguardava i processi decisionali in sede locale, quanto l'esercizio della giustizia, prerogativa regia per eccellenza che solo il monarca poteva delegare.

Quali effetti ebbe questa legislazione a Teramo? Difficile a dirsi, sempre per mancanza di fonti. Ma se davvero un podestà era stato eletto regolarmente, con ogni probabilità non resistette alla politica di regolamentazione di Federico, se prendiamo a metro il caso di Gaeta, costretta ad abolire le sue istituzioni nel 1233, dopo un braccio di ferro che vide partecipare anche la sede apostolica⁵⁶. Per il centro abruzzese, c'è una sola certezza: nel 1235 il vescovo ricopriva ancora un ruolo fondamentale, almeno nella rappresentanza della città. Fu il prelado, infatti, a chiedere e ottenere da Federico II la conferma del mercato settimanale del sabato, in deroga alle norme generali⁵⁷.

4. Dal podestà allo *index*, sotto il cappello episcopale (secolo XIII, seconda metà)

Il podestà teramano, nella sua prima apparizione, non produsse una rivoluzione negli assetti di potere locale, ma ne fu semmai l'espressione, come soluzione per formalizzare la partecipazione di una parte dei Teramani ad alcuni settori del potere pubblico. Il vescovo, dal canto suo, non smise di essere fonamen-

⁵⁴ Ryccardi de Sancto Germano *Chronica*, ed. C. A. Garufi, Bologna 1938 (*Rerum Italicarum Scriptores*², VII.2), pp. 88-93; a p. 91 la norma (XIII).

⁵⁵ *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, ed. W. Stürner, Hannover 1996 (*MGH Const.*, 2, *Suppl.*), I 50, p. 209.

⁵⁶ M. T. Caciorgna, *Una città in espansione: aspetti sociali, istituzionali ed economici di Gaeta nei secoli XI-XIV*, in *Gaeta medievale e la sua cattedrale*, cur. M. D'Onofrio, M. Gianandrea, Roma 2018, pp. 31-39: 33-34.

⁵⁷ Si veda l'ordine dello Svevo al giustiziere di Abruzzo in Savini, *Il Comune teramano* cit., doc. VII, p. 515.

tale, e così fu ancora negli anni Cinquanta, quando riemerse il podestà.

La prima menzione è in una lettera del 7 luglio 1251 di un legato pontificio, che intervenne a normalizzare la situazione critica creatasi all'indomani della concessione ad Ascoli Piceno, da parte di Innocenzo IV in funzione antisveva, del territorio compreso fra i fiumi Tronto e Pescara, in cui ricadeva Teramo. In forza della concessione, gli Ascolani assediaron il centro aprutino, ma la sede apostolica intervenne a salvaguardarlo⁵⁸. La missiva è diretta al vescovo (ancora in posizione preminente), al capitolo (che riemerge qui) e «potestati, concilio et communi civitatis Terami»⁵⁹. La formula “podestà, consiglio e comune” è utilizzata in questi anni dagli attori pontifici in diversi altri casi, per i quali non è sempre possibile capire se effettivamente esistessero oppure se si trattasse di un modo standard per indicare la comunità e i magistrati locali. In ogni caso, è nell'ambito delle rivolte cittadine spontanee o suscitate dalla sede apostolica contro gli Svevi che si colloca la nuova diffusione di queste soluzioni istituzionali, nei fatti o nei propositi⁶⁰.

Non sappiamo se a Teramo il podestà sia stato istituito nuovamente nel 1251 su stimolo papale, episcopale, cittadino, o di tutti questi attori. Certo è che il magistrato entrò in carica non subito, con ogni probabilità. Nel 1251, infatti, i signori di certi castelli si sottomisero al vescovo aprutino Attone (1239-1251) e ai rappresentanti della *civitas Terami*, impegnandosi a prendere dimora nella città e a partecipare al pagamento del salario dello *judex* «et cujusvis personae qui erit ad gubernum Terami», senza menzionare il podestà⁶¹. La vaghezza nell'indicazione di chi avrebbe governato Teramo potrebbe riflettere una fase di incer-

⁵⁸ Palma, *Storia ecclesiastica e civile* cit., II, pp. 16-17; Savini, *Il Comune teramano* cit., pp. 128-131.

⁵⁹ Savini, *Il Comune teramano* cit., doc. VIII, pp. 515-516. Nella trascrizione del documento si legge il nome del prelado Matteo, entrato in carica solo l'anno seguente. Ma nella fonte, in realtà, il nome non compare: Kamp, *Kirche und Monarchie* cit., p. 56, nota 62.

⁶⁰ Si veda l'analisi puntuale di J.-M. Martin, *Révoltes urbaines, communes et podestats dans le royaume de Sicile après la mort de Frédéric II (1251-1257)*, in *Medioevo per Enrico Pispisa*, cur. L. Catalioto et al., Messina 2015, pp. 243-264; per l'Abruzzo, pp. 256-257.

⁶¹ Muziù, *Della storia di Teramo* cit., pp. 63-64.

tezza o di transizione. Una fase critica, che sarebbe confermata dall'esilio volontario del vescovo Matteo di Bellante (1252-1267) fra fine dicembre 1252 e metà maggio 1254, ipotizzato da Norbert Kamp sulla base della sua assenza dalla città sin dall'inizio dell'episcopato, e spiegato con l'ipotetica affermazione di un partito filosvevo a Teramo⁶². Matteo risulta presente alla realizzazione di alcune copie di privilegi a favore del vescovo ascolano (di Costanza, Enrico VI, Ottone IV e Federico II) realizzate nell'ottobre 1253 ad Ascoli Piceno; con lui, oltre ad alcuni chierici locali, il conte Gualtieri di Pagliara, già vicario di Federico II nella Marca anconitana e filosvevo anche dopo la morte dell'imperatore⁶³. Potrebbe darsi, allora, che in quel momento Ascoli fosse filosveva, data la «tradizionale politica di pendolarismo» tra chiesa e Svevi⁶⁴ e il ripensamento pontificio sulla concessione dei territori a sud del Tronto? E che quindi il vescovo aprutino vi fosse trattenuto?

L'ipotesi non può essere verificata, ma l'assenza del vescovo per un anno e mezzo potrebbe aver favorito il protagonismo dei cittadini, senza escludere che il capitolo (del quale lo stesso Matteo aveva fatto parte) assumesse il ruolo di guida. Tanto più che, fra fine settembre 1251 e fine dicembre 1252, la sede episcopale rimase vacante⁶⁵. Una conferma può venire dal patto del 28 gennaio 1252 fra i signori di Melatino e Teramo, nella persona dei soli rappresentanti della città (senza vescovo né podestà)⁶⁶. Anche questi signori si impegnarono a pagare il salario del giudice «et rectorum qui participes erunt ad regimen civitatis Terami», altra vaghezza che potrebbe indicare un periodo di incertezza o transizione. Come che sia, nel momento in cui compare il primo

⁶² Il vescovo è attestato a Perugia e ad Ascoli fra fine 1252 e metà 1254: Kamp, *Kirche und Monarchie* cit., pp. 57-58. Innocenzo IV comunicò a capitolo, clero, diocesi e popolo teramano la nomina il 31 dicembre 1252: Savini, *Il Comune teramano* cit., doc. IX, pp. 516-517.

⁶³ *Il Quinternone di Ascoli Piceno*, ed. G. Borri, Spoleto 2009, II, docc. 119-122, pp. 625-632. Su Gualtieri, H. Houben, *Gualtierio di Palearia, conte di Manoppello*, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, Roma 2005, ad vocem.

⁶⁴ G. Pinto, *Ascoli Piceno*, Spoleto 2013, p. 57.

⁶⁵ Kamp, *Kirche und Monarchie* cit., p. 56.

⁶⁶ F. Savini, *I signori di Melatino. Notizie storico-critiche sulla più illustre famiglia teramana del medio-evo, corredate d'inediti ed originali documenti*, Firenze 1881, doc. IV, pp. 373-378.

podestà del secondo Duecento, il vescovo non sembra esser forte come prima. Il giuramento di tre signori di un castello, nel 1255, fu prestato «al podestà, [...] al comune e a tutti i cittadini» di Teramo, e non al prelato; e il podestà era un ascolano, Guglielmo di Stolto, elemento che potrebbe indicare una persistente influenza picena negli affari teramani⁶⁷.

Purtroppo, la mancanza di fonti non consente di seguire le fasi dell'affermazione di Manfredi e dell'arrivo di Carlo d'Angiò, giacché si passa direttamente al 1286, per quanto riguarda l'organizzazione interna alla città. In quell'anno abbiamo la menzione indiretta di un capitano e rettore, l'ascolano Buoncambio dei Monaldi, che compare in due occasioni. Egli capitano *sua sponte* una sortita fallimentare contro Gualtieri di Bellante, capo di un gruppo di antiangioini che aveva attaccato la città e altre zone. Poi protestò con i Teramani perché pretendeva di essere rimborsato delle perdite subite in quell'azione militare, alla fine del mandato (luglio 1286). Il rappresentante della città oppose rifiuto argomentando che l'azione non era stata autorizzata dal parlamento cittadino, né dal capitano regio provinciale, e che Buoncambio doveva rifondere i Teramani di alcune spese per varie ragioni, tra cui alcune iniziative improprie dell'ufficiale, che violò «le leggi comuni e le assise di Teramo». La vicenda si concluse con un accordo tra le parti⁶⁸.

Il primo aspetto da notare è che il vescovo era tornato in una posizione rilevante, dato che il suo scudiero aveva partecipato all'azione militare di Buoncambio e che, soprattutto, questi era stato «posto dal vescovo» in quell'ufficio. Il secondo è che esisteva un parlamento con qualche potere di indirizzo, organismo che per la prima volta compare come attore politico propria-

⁶⁷ L'atto, anch'esso perduto, è riassunto da A. L. Antinori, *Corografia storica degli Abruzzi*, Biblioteca Regionale "Salvatore Tommasi", Fondo Antinori, ms 41/1, s.v. *Teramo*, anno 1255, c. 87r-v, che non menziona il vescovo (sono molto grato ad Alessio Rotellini l'aiuto decisivo nelle verifiche sui manoscritti). Si vedano anche Palma, *Storia ecclesiastica e civile* cit., II, p. 21, e Savini, *Il Comune teramano* cit., pp. 138-139.

⁶⁸ Muzii, *Della storia di Teramo* cit., pp. 69-71; A. L. Antinori, *Raccolta di memorie storiche delle tre provincie degli Abruzzi*, II, Napoli 1782, pp. 192-195 (da cui è tratta la citazione). Palma, *Storia ecclesiastica e civile* cit., II, pp. 36-39, e Savini, *Il Comune teramano* cit., pp. 133-136 chiamano erroneamente podestà questo ufficiale.

mente inteso (anche se in questo caso *non* prende una decisione), benché un'assemblea degli *homines Terami* (*hereditarij?*) doveva esistere già in precedenza⁶⁹. Il terzo è che Teramo «aveva già i suoi statuti», afferma Savini⁷⁰. A questo proposito, mi permetto di ribadire – sulla base di più ampie considerazioni svolte altrove – che l'esistenza di un *corpus* di norme non è di per sé indice di una tendenza all'imitazione della “libertà comunale”, anche nei casi di una configurazione simile di tali raccolte; e questo perché, nel regno, gli ambiti normativi riservati alla monarchia erano rispettati dai cittadini, senza alcun problema⁷¹.

Per il resto, possiamo tranquillamente affermare due cose. La prima è che nel 1286 la politica cittadina era ancora condizionata, se non indirizzata, dal vescovo; e che il capitano e rettore ne era espressione, anche se non sappiamo se si trattò di una nomina limitata al contesto bellico. La seconda è che la cittadinanza aveva consolidato la propria partecipazione formalizzandola in un parlamento, del quale si rivendicava il potere, dotandosi di regole che si pretendeva fossero rispettate anche dall'emissario del vescovo. In altre parole, negli anni Ottanta del Duecento si verificò un'altra trasformazione del sistema politico, con un “affiancamento” della cittadinanza al vescovo nei processi decisionali, non senza possibili conflitti. Ne sono prova, fra l'altro, le sottomissioni del 15 gennaio 1287 da parte di alcuni signori del Teramano (ancora una volta). Con gli atti, stipulati nel palazzo episcopale, i giuranti si sottoposero alla giurisdizione della città di Teramo e della chiesa aprutina, promisero di trasferirsi in città divenendone *cives* e di partecipare alle spese comuni – inclusi i salari del «giudice o altro rettore» (di nuovo) – e ai parlamenti che sarebbero stati convocati su ordine regio o della chiesa aprutina, «o di moto proprio del comune» per combattere i nemici della chiesa, della corte, della chiesa aprutina e dei cittadini, o per stipulare patti con gli

⁶⁹ Savini, *Il Comune teramano* cit., pp. 175-176.

⁷⁰ Si trattava probabilmente, per Savini, delle antiche norme menzionate nel *corpus* statutario quattrocentesco: *Statuti del comune di Teramo del 1440*, ed. F. Barberini, Atri 1978, voll. 2

⁷¹ P. Terenzi, *Statuti e norme sul territorio nelle città e terre del regno di Napoli (secoli XIII-XV)*, in *I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria. Un confronto fra lo Stato della Chiesa, la Toscana e l'Abruzzo (secoli XII-XVI)*, cur. G. P. G. Scharf, Napoli 2022, pp. 137-170.

amici⁷². L'assemblea, pertanto, poteva essere convocata dalla corte, come avveniva di solito tramite il giustiziere provinciale (prima che fosse istituito il capitano regio cittadino), ma anche dai cittadini; ma non era una loro esclusiva, poiché anche il vescovo ed eventualmente il capitolo (visto che si parla di chiesa aprutina) potevano convocarlo, segno di un potere non ancora tramontato.

Il maggior peso che i cittadini stavano assumendo negli anni Ottanta è dimostrato anche dalla centralità istituzionale che assunse allora lo *iudex*, anch'esso soggetto a mutazione. Nell'atto del 1207 si parla di *iudices*, al plurale, particolare che sembra rimarcare la funzione prettamente giurisdizionale, anche se queste figure non si limitarono mai al solo esercizio della giustizia⁷³. Dagli anni Cinquanta, lo *iudex* teramano figura al singolare, come ufficiale che sembra avere un peso maggiore al di fuori dei tribunali, con più chiarezza negli anni Ottanta. Per esempio, nei patti del 1287 si stabilì che l'assegnazione di case in certi luoghi della città ai signori che si inurbavano sarebbe avvenuta «ad arbitrio del giudice e di quattro deputati»⁷⁴. Altro aspetto importante è l'elezione degli *iudices*, che a fine Duecento non era più nelle mani del solo vescovo (com'era invece nel 1207)⁷⁵. In un documento del 1292, sul quale torneremo tra poco, si dice chiaramente che l'elezione era svolta per consuetudine dal capitolo della chiesa aprutina – che riemerge ancora – e dalla comunità di Teramo. Possiamo allora collocare a quest'altezza cronologica il passaggio da

⁷² Antinori, *Corografia* cit., cc. 89v-92r, da cui sono tratte le citazioni. Si veda anche Palma, *Storia ecclesiastica e civile* cit., II, pp. 39-40.

⁷³ Savini, *Il Comune teramano* cit., p. 171. Per il regno, fra gli altri, Faraglia, *Il comune* cit., pp. 56-60 e F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del Regno all'epoca degli statuti*, Roma 1929, pp. 187-188.

⁷⁴ Antinori, *Corografia* cit., c. 91v. Da notare che uno dei luoghi indicati è la «piazza dell'arringo», con terminologia mutuata chiaramente da nord, in particolare da Ascoli: Pinto, *Ascoli Piceno* cit., pp. 133-135.

⁷⁵ Nel 1272 Carlo I nominò un teramano come *iudex* nella sua città ma, come altrove, l'atto sancì probabilmente una scelta fatta dalla comunità: *I registri della cancelleria angioina* ricostruiti da R. Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani, IX, Napoli 1950, n. 250, p. 168. Tuttavia, il fatto che si dica «in eadem terra» invece di «in eadem civitate» fa sorgere qualche dubbio sulla corretta lettura del documento da parte del Chiarito, sul *Repertorio* del quale si basa la ricostruzione.

un sistema politico incentrato sul vescovo a uno incentrato sulla comunità, o quantomeno con un baricentro che insisteva più verso quest'ultima, attraverso lo *iudex*. Questo ufficiale, da fine anni Ottanta, assunse progressivamente i connotati di capo dell'amministrazione, tanto che nei documenti si menziona il «giudice o altro rettore», come abbiamo visto nell'atto del 1287, o addirittura uno *iudex et rector*⁷⁶. Erano i prodromi di una configurazione delle istituzioni politiche che si sarebbe definita negli anni a cavallo fra Due e Trecento.

5. La "paura del comune" e la riconfigurazione istituzionale (fine Duecento-inizi Trecento)

Fra gli ultimi decenni del secolo XIII e i primi del XIV, in diverse città del regno comparvero i *domini de regimine*, organismi istituzionali ristretti che si occupavano degli affari correnti della città. Essi esercitavano le facoltà decisionali dell'*universitas* che i parlamenti facevano fatica a svolgere, a causa soprattutto dei conflitti fra gruppi nell'elezione di certi ufficiali, in particolare per la ripartizione del carico fiscale e la gestione dei beni comuni. Gli scontri avvenivano di solito fra i *nobiles*, interessati a gestire il *publicum* per garantirsi le esenzioni e mantenere la preminenza, e i *populares* (nelle loro varie declinazioni e sottogruppi), che ambivano a una maggiore partecipazione, pretendevano una distribuzione fiscale più equa e volevano limitare gli abusi nobiliari. Ai conflitti rispondeva la monarchia, spesso chiamata in causa dai protagonisti, intervenendo sugli assetti istituzionali con l'obiettivo di garantire un'equa rappresentanza e processi decisionali (nelle elezioni e nei lavori degli eletti) che disinnescassero i conflitti⁷⁷.

A Teramo, per quanto ne sappiamo, non si verificarono situazioni di questo genere, ma al pari delle altre città essa fu interessata da una riconfigurazione istituzionale promossa dalla monarchia in seguito a un dissidio. Il dissidio, però, ebbe luogo fra la comunità e il giustiziere di Abruzzo e non fra diversi gruppi socio-politici. Ne parla Carlo Martello, vicario del regno, in una let-

⁷⁶ Savini, *Il Comune teramano* cit., pp. 159-162.

⁷⁷ Per vari esempi, basti il rinvio a Calasso, *La legislazione statutaria* cit., pp. 194-197.

tera inviata il 1° novembre 1292 al vescovo tuscolano Giovanni Boccamazza, della quale abbiamo solo il sunto di Antinori⁷⁸. A Teramo, ricorda l'Angiò, di solito il capitolo e la comunità eleggevano uno *index* – diritto a quel tempo riconosciuto a tutte le città⁷⁹ – spesso proveniente dalle *terre Ecclesie*⁸⁰. Questo fatto, per ragioni che non sono spiegate, «diede qualche ombra al giustiziere d'Abruzzo», che si oppose a un'elezione e riferì la cosa al re. I Teramani si rivolsero al cardinale Boccamazza per una mediazione, ma Carlo Martello lo pregò di non ritenere molesto il giustiziere, e anzi di scusarlo, perché agiva per il bene del regno. Queste le ragioni addotte da Carlo Martello, nelle parole di Antinori:

I Teramani, non contenti dello stato e della condizione degli altri del regno, convicini e maggiori di loro, volendo giudice estero, benché in reame vi fossero idonei anche a governi maggiori, davano troppo sospetto di voler reggere la città alla maniera delle comunità di Toscana e della Marca; e [...] se si potessero sottrarre al dominio del re e vivere in comune, da loro non resterebbe.

Prendendo per buona la restituzione dell'Antinori – anche se la terminologia originale potrebbe essere dirimente su certi aspetti – dobbiamo constatare, per prima cosa, che per Carlo Martello l'assunzione del modo di governo toscano e/o marchigiano rappresentava qualcosa di negativo. Inevitabilmente, vengono in mente le parole della cronaca dello pseudo-Jamsilla a proposito della forma di governo assunta dopo la morte di Corrado IV da Messina, che si dotò di un podestà romano: «sub quo civitas more civitatum Lombardiae et Tusciae vivebat»⁸¹. Consi-

⁷⁸ Antinori, *Corografia* cit., cc. 92-93r. Il documento originale si conservava nell'archivio cittadino ed è descritto così dall'erudito: «Epist. Carol. Ill. Reg. Hung. et Vicar. Sic. dat. Neap. I. Nov. Ind. 6 Regn. sui a. I in Archiv. Civ. n. 8 mis. Delficus». Cfr. Savini, *Il Comune teramano* cit., pp. 184-185, che non ha trovato il documento nei registri angioini.

⁷⁹ Calasso, *La legislazione statutaria* cit., pp. 199-205.

⁸⁰ Conosciamo i nomi di alcuni *indices*, in effetti tutti della Marca anconetana: Leopardo di Osimo (1287), Buongiovanni da Montelupone (1291), Giovanni dei Gavedani da Fermo (1292). Savini, *Il Comune teramano* cit., p. 579.

⁸¹ Nicolai de Jamsilla, *Historia [...] de rebus gestis Frederici II imperatoris eiusque filiorum Conradi et Manfredi Apuliae et Siciliae regum*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, ed. L.A. Muratori, VIII, Milano 1726, coll. 493-584: 579.

derando che la redazione della cronaca è da collocarsi probabilmente in Sicilia fra il dopo Vespri e il 1314⁸², riscontriamo che nei circoli di corte – tanto aragonesi quanto angioini – il *modus vivendi* dei comuni centro-settentrionali è rappresentato come un *regimen* guidato da un ufficiale forestiero, figura che gli stessi Angiò avevano interpretato o controllato in diverse città comunali⁸³. Proprio come al tempo di Federico II, questo appare essere il problema, e non l'esistenza di consigli più o meno ristretti che, a quell'altezza cronologica, avevano assunto il controllo politico delle città – prendevano le decisioni – mentre il podestà era sempre più un funzionario professionista⁸⁴. In sostanza, il punto non era tanto quale *regimen* consiliare esistesse (popolare, corporativo, etc.) quanto chi avrebbe amministrato la giustizia, a quale titolo e in quale contesto politico, ponendosi però in questo modo alla testa della comunità (come i podestà dei primi decenni).

Tuttavia, che lo *index* teramano fosse un podestà mascherato non lo si può provare: possiamo dunque ritenere che quello di Carlo Martello fosse un intervento preventivo, per un forte timore, più che correttivo. Quel timore si basava sulla provenienza dello *index*, non sul suo ufficio in quanto tale. Viene però da chiedersi: possibile che il vicario del regno ritenesse sufficiente l'opera di *iudices* marchigiani a Teramo per spingerne i cittadini a distaccarsi dal regno e a «vivere in comune»? E poi: non vivevano «in comune» gli stessi marchigiani, ma sotto l'autorità del pontefice? Tutto lascia pensare che Carlo Martello abbia usato toni forti per convincere il suo interlocutore, anche se il contesto generale va preso in seria considerazione, come fattore che poteva suggerire al vicario una maggiore rigidità rispetto al passato. Nelle elezioni di *iudices* disposte nei decenni precedenti nel regno, infatti, non si poneva alcun limite alla loro provenienza, della quale non si faceva neanche menzione, perché evidentemente non era

⁸² F. Delle Donne, *Niccolò di Jamsilla*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 78, Roma 2013, *ad vocem*.

⁸³ Cfr. P. Terenzi, *Gli Angiò in Italia centrale. Potere e relazioni politiche in Toscana e nelle terre della Chiesa (1263-1335)*, Roma 2019.

⁸⁴ Sia sufficiente il rinvio a J.-C. Maire Vigueur, E. Faini, *Il sistema politico dei comuni italiani (secoli XII-XIV)*, Milano 2010.

un problema⁸⁵. All'inizio degli anni Novanta, però, la situazione era cambiata: gli Angiò avevano perso la Sicilia e la ribellione aveva avuto per protagoniste alcune città; in Abruzzo, all'Aquila, il *miles* Niccolò dall'Isola si era posto a capo della cittadinanza, sottomettendo di fatto il capitano regio (con la tolleranza iniziale della corte)⁸⁶; al confine fra Abruzzo e *terre Ecclesie* si annidavano ciclicamente i ribelli alla dinastia, che in passato avevano trovato ospitalità ad Ascoli Piceno, tanto da spingere Carlo I a controllarla per qualche anno⁸⁷; ultimo ma non ultimo: nel novembre 1292, il trono di Pietro era vacante, dopo la morte di Niccolò IV, e dal decennio precedente i comuni – specialmente nella Marca, per l'appunto – avevano ingaggiato un confronto serrato per mantenere il diritto alla scelta totalmente autonoma del podestà, che la sede apostolica tentò talora di limitare⁸⁸.

Ce n'era abbastanza per preoccupare Carlo Martello, o comunque per offrirgli un solido argomento per giustificare una scelta che, a ben vedere, non era altro che un intervento di regolazione – come se ne stavano facendo anche altrove – che avvicinasse Teramo, su questo aspetto, alle altre città del regno, senza introdurre una piatta uniformità. Va però notato che nell'agosto 1295 (ma la data è incerta) re Carlo II decretò il divieto di esercitare pubblici uffici per gli *exteri* perché, non essendo suoi vassalli, non li poteva «coercere» e pertanto rimanevano impuniti gli «iniurias et damna» patiti spesso dai sudditi da parte di funzionari non regnicoli che fuggivano *extra regnum*⁸⁹. Un argomento, questo, decisamente più concreto di quello usato da Carlo Martello. Va però

⁸⁵ Si veda, per fare un solo esempio, l'ordine di Carlo I ai giustizieri perché richiedessero l'elezione di uomini «bonos, sufficientes, ydoneos et fideles», senza altre caratteristiche, in *La legislazione angioina. Edizione critica*, ed. R. Trifone, Napoli 1921, doc. XLVII, pp. 60-62.

⁸⁶ P. Terenzi, *Niccolò dell'Isola*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 79, Roma 2013, *ad vocem*.

⁸⁷ M. Fuiano, *Le relazioni di Carlo I d'Angiò col Piceno meridionale*, «Archivio storico per le province napoletane», 5-6 (1967-1966), pp. 117-174: 145-148.

⁸⁸ G. Ermini, *La libertà comunale nello stato della Chiesa. Da Innocenzo VIII all'Albornoz (1198-1367)*, «Archivio della R. Società romana di storia patria», 49 (1926), pp. 12-73, con ampia disanima di vari casi.

⁸⁹ *La legislazione angioina* cit., doc. LXII, pp. 119-132: 127-128; il divieto valeva anche per gli ecclesiastici.

notato che nello stesso insieme di disposizioni, Carlo II confermò la scelta «absolutam et liberam» degli *iudices*, stabilendo solo il divieto di incarico perpetuo⁹⁰.

La questione teramana, ad ogni modo, non si chiuse nel 1292. I cittadini supplicarono Carlo II nel 1297 (morto il vicario) di riconoscere il diritto di elezione di uno *iudex*, sia regnicolo sia estero, secondo la consuetudine, che prevedeva la conferma da parte del vescovo, «qui temporaliter (reverentia vestra semper salva) de dicta civitate est dominus et baro»⁹¹. Riecco il vescovo, dunque, in una posizione presentata in termini molto forti per cercare di cogliere l'obiettivo, evidenziandone il ruolo di signore e, in quanto tale, di garante, anche se ormai erano i cittadini a prendere queste decisioni. La supplica fu presentata – in questo ordine – dai sindaci della comunità, dal vescovo e dal capitolo, e inoltre si ricordò la fedeltà dimostrata al tempo della ribellione di Gualtieri di Bellante (1286). La comunità era protagonista ma si presentava sotto l'ala del vescovo e con i canonici al fianco, secondo una triade che agiva dalla fine del XII secolo, ma con pesi relativi diversi.

Secondo Muzii e Savini, la supplica non ebbe successo e da allora i Teramani furono governati dal capitano regio, l'ufficiale di stanza nelle città demaniali che si occupava di giustizia criminale, ordine pubblico, controllo della raccolta delle tasse, convocazione e presidenza dei parlamenti⁹². I Teramani, però, potevano eleggere lo *iudex ad civilium quaestionum*, forestiero ma regnicolo, e proporre il capitano alla corte⁹³. In realtà, mi pare che le cose non siano andate così male per i Teramani. È vero che fu introdotto il capitano regio, attestato per la prima volta nel 1311⁹⁴, ma è pur vero che questo fenomeno riguardò tutte le città del regno, prima o dopo; e che questo esprimeva la necessità dei

⁹⁰ Ivi, p. 131.

⁹¹ Muzii, *Della storia di Teramo* cit., pp. 74-75. Prima di supplicare, i Teramani si erano rivolti a un intermediario, Giacomo Caetani, familiare di Bonifacio VIII: Savini, *Il Comune teramano* cit., pp. 186-187.

⁹² Anche su questo, basti il rinvio a Calasso, *La legislazione statutaria* cit., pp. 261-265.

⁹³ Muzii, *Della storia di Teramo* cit., p. 75; Savini, *Il Comune teramano* cit., p. 187.

⁹⁴ Si veda l'elenco dei capitani in Savini, *Il Comune teramano* cit., pp. 581-582.

monarchi di tenere l'esclusiva sulla giustizia criminale e di garantire una vita pubblica tranquilla in sede locale, cercando così di compiere il proprio dovere di regnanti. Ma, oltre a ciò, non sembra che il capitano abbia instaurato il pieno controllo del sistema politico locale. Alcuni documenti degli anni Venti e Trenta del Trecento, infatti, mostrano che il giudice "del civile" poteva convocare il parlamento da sé, insieme al capitano regio o insieme al consiglio (e ovviamente anche il capitano poteva convocarlo da sé)⁹⁵. Lo *index civilium quaestionum* non era soltanto impegnato negli affari giudiziari: egli sembra infatti svolgere le stesse funzioni dello *index* menzionato in precedenza, tant'è che finì per essere riconosciuto come il vertice dell'amministrazione teramana, al pari del sindaco o del massaro di altre città. Lo stesso Savini lo dichiara «capo del magistrato» cittadino, ma tiene a sottolineare la differenza con il «giudice-podestà» precedente: la giustizia criminale era passata nelle mani del capitano regio⁹⁶.

6. Conclusioni

Ed eccoci nuovamente al punto: la monarchia entrò come attore politico di maggior peso nella scena teramana nel momento in cui decise che non era (più) ammissibile, se non su propria licenza, l'esercizio della giustizia criminale attraverso un ufficiale forestiero, in questo caso extra regnicolo, scelto dai cittadini. I Teramani, dal canto loro, più che reclamare un'astratta libertà puntarono comprensibilmente a mantenere una facoltà che avevano esercitato da tempo, ma sempre sotto l'ala del vescovo, che rappresentava allo stesso tempo il garante e il limitatore degli spazi decisionali della comunità. È chiaro che l'esercizio della giustizia criminale era il punto di maggior interesse per tutti gli attori politici che abbiamo considerato: la monarchia, che reclamava la sua esclusiva; il vescovo, che aveva ereditato questo potere dal conte; la comunità, che iniziò a gestire in parte gli affari pubblici proprio attraverso la giustizia, e non tramite gli organismi collettivi, più o meno formali, con i quali prendere decisioni di varia natura. Nella trasformazione del sistema politico teramano, dun-

⁹⁵ Ivi, pp. 142-145; Palma, *Storia ecclesiastica e civile* cit., II, p. 55, 1327; p. 56, 1331.

⁹⁶ Savini, *Il Comune teramano* cit., pp. 225-226.

que, la giustizia rivestì un ruolo centrale fra la metà del secolo XII e la fine del Duecento, e mutarono gli attori protagonisti di quella trasformazione.

Non c'è alcun dubbio sul fatto che i Teramani, o almeno gli *hereditarii*, avessero accresciuto i loro poteri fra fine XII e inizio XIII secolo, ma con l'accordo (se non per volontà) dello stesso prelado e su loro richiesta: un esempio perfetto del dialogo possibile fra istanze diverse ma non necessariamente inconciliabili. Nel 1207, in particolare, il vescovo mantenne la propria centralità, anche se in forme diverse, ampliando le responsabilità della comunità. La delega giurisdizionale al podestà e agli *iudices* non lo escludeva affatto da quegli affari, viste le ampie facoltà di intervento nella selezione degli ufficiali. Il vescovo Sassone seppe gestire in maniera intelligente la situazione, perché riconobbe al *populus* un potere effettivo, contemperandolo con la conservazione della sua autorità, benché non piena o, per meglio dire, non nelle stesse forme e modalità. Fu un passo in avanti notevole nell'articolazione del potere pubblico, che si può tranquillamente narrare senza far riferimento alla "libertà comunale". Lo stesso vale per gli sviluppi duecenteschi. Nel corso di quel secolo la comunità accrebbe le proprie capacità di porsi al centro dei processi decisionali, e iniziò a gestire in modo sempre più diretto alcuni aspetti cruciali della vita pubblica: l'elezione dello *index*, che pose alla sua testa, ma anche l'inurbamento di signori e vassalli, come mostrano i patti di cittadinanza che abbiamo richiamato (1211, 1255, 1287), dove il vescovo non è sempre protagonista.

Ancora in pieno Trecento il prelado era dichiaratamente signore feudale della città e confermava lo *index* scelto dai cittadini⁹⁷. Nel corso di quel secolo, però, proprio grazie alla "normalizzazione" voluta dalla monarchia, Teramo sviluppò appieno le proprie istituzioni politiche, che acquisirono un ruolo centrale nei processi decisionali: nacque il *consilium*, menzionato una prima volta nel 1327 e attivo sicuramente nel 1350⁹⁸; a dirigerlo, lo *index civilium quaestionum*, figura apicale paragonabile ai sindaci o massari di altre città. Ma una differenza importante con il resto del regno c'era: mancavano i *domini de regimine*⁹⁹. Ciò si deve, a mio

⁹⁷ Savini, *Il Comune teramano* cit., p. 223.

⁹⁸ Ivi, p. 225.

⁹⁹ Ivi, pp. 310-312; questo consiglio comparirà solo nel Quattrocento.

avviso, al fatto che l'assetto trovato fra fine Duecento e inizi Trecento garantiva abbastanza bene gli equilibri fra gli attori politici, e lo *iudex civilium* era una figura di vertice sufficiente a mediare gli eventuali conflitti: proprio come un podestà e più del capitano regio.